

Spett.le SUAP di Casale Cremasco Vidolasco
Via Roma, 56
26010 Casale Cremasco-Vidolasco (CR)
<https://www.portaletelematico.it/>

Spett.le ARPA Lombardia
Dipartimento di
Cremona Via Santa
Maria in Betlem, 1
26100 Cremona (CR)
Pec: comune.ripaltacremasca@pec.it

p.c. Spett.le
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
di Cremona, Mantova e Lodi
Piazza Giovanni Paccagnini, 3
46100 Mantova (MN)
sabap-mn@pec.cultura.gov.it

p.c. Spett.le
Parco Regionale del Serio
Piazza Roxxa, 1
24058 Romano di Lombardia (BG)
parco.serio@pec.regione.lombardia.it

p.c. Spett.le
comune di Casale Cremasco Vidolasco
Piazza V Novembre, 8
26010 Casale Cremasco-Vidolasco (CR)
[comune.Casale Cremasco-Vidolasco@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.CasaleCremasco-Vidolasco@pec.regione.lombardia.it)

Oggetto: ISTANZA UNICA, ai sensi ex art 43 (ex art 86 D.lgvo 259/039), art 44 (ex art 87 d.lgvo 259/03), art 49 (ex art 88 D.lgvo 259/03) del D.lgvo 259/03 per come modificato dal D.lgvo 207/2021, CODICE DELLE COMUNICAZIONI EUROPEO, e dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 art Art. 7-septies PER L'INSTALLAZIONE O LA MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI CON POTENZA DI ANTENNA UGUALE O INFERIORE A 20 W o MAGGIORE DI 20 W

**CODICE SITO: 1RM
07087**

**NOME SITO: SNAM C16 CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 1
INDIRIZZO: SNAM C16 RL3**

FASTWEB S.p.A.

Soc. FASTWEB S.p.A., società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti n. 1

La sottoscritta Soc. **FASTWEB S.p.A.**, società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti n. 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 12878470157 in persona di Davide Scarlatti, delegato all'uopo in forza dell'atto di conferimento di procura con rogito notaio Elena Terrenghi in Milano, con n° di repertorio 109097 del 29/12/2025, licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni come da concessione n. 128/01 cons del 14/03/2001,

PREMESSO

1. che la materia relativa ai permessi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale prevalente sin dal 2003 con il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;
2. che in recepimento alla DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 11 dicembre 2018, che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche europeo, è stato promulgato in data 8/11/2021, il Decreto Legislativo n. 207, in vigore a far data dal 24 dicembre 2021;
3. che la vigente disciplina in materia di installazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in attuazione dei principi posti dalla normativa comunitaria, promuove tra gli operatori la co-ubicazione e condivisione delle infrastrutture (cfr. tra gli altri Preambolo 23 e art. 12 punto 1 e 2 della Dir. Consiglio 2002/21 – art. 12 comma 1 let. f della Dir. 2002/19 – Preambolo 43 della Dir. Consiglio 2009/140 – Dec. Leg.vo 207/2021 art. 44 comma 3);
4. che FASTWEB S.P.A. è licenziataria del servizio pubblico di comunicazioni (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. del 26/03/1998, D.M. del 01/04/1998, D.P.C.M. del 04/04/1998, delibera Autorità TLC del 10/1/01; delibera Autorità TLC 14 Marzo 2001 n. 128/01/cons, Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010);
5. che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziataria FASTWEB S.P.A. è tenuta, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall'art. 10 del D.P.R 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standards minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;
6. che l'art. 8 della citata Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce che *“la licenza.... conferisce alla Società titolo alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'espletamento del servizio oggetto della licenza e costituisce **dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere**”*;
7. che il D.P.R. 29/03/1973 n. 156 testualmente recita: *“Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie per la funzionalità di detti impianti, sempreché siano esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità”*;
8. che pertanto FASTWEB S.P.A. deve progettare e costruire, mantenere ed aggiornare una propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni;

FASTWEB S.p.A.

Soc. FASTWEB S.p.A., società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti n. 1

9. che per l'esercizio della predetta attività FASTWEB S.p.A. S.p.A. deve rispettare quanto disposto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;
10. che le procedure per il rilascio del dovuto titolo abilitativo all'installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate dal d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 come modificato dal D.lgs. 8 novembre 2021 n. 207 e s.m.i., agli artt. 43, 44, 45 (procedure semplificate per determinate tipologie di impianti);
11. Che l'art 44, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, a seguito della modifica apportata con L 51/2022 chiarisce che la documentazione relativa alla parte radioelettrica degli impianti non è dovuta per le realizzazioni delle infrastrutture passive destinate ad ospitare impianti di tlc, atteso che recita testualmente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri, tralicci, destinati ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1";
12. che l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;
13. che l'art.51 D.lgvo 259/03 comma 1 stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità;
14. Che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate dal D.lgs. n. 259 /2003 e s.m.e.i in particolare ex artt. 43 e ss.
15. Che all'art 44, comma 5, chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, il comma 5 recita che: "l'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento .Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."
16. Che l'art. 44 comma 6 bis recita "Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36."
17. Che l'art. 44 comma 10 recita "Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, ((non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di)) un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,...). Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il QUALE È SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE.

FASTWEB S.p.A.

Soc. FASTWEB S.p.A., società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti n. 1

18. che FASTWEB S.p.A. S.p.A. ha la necessità di migliorare ed adeguare la rete alle nuove tecnologie anche nel **Comune di Casale Cremasco-Vidolasco**;

Tutto ciò premesso ed attesa l'esigenza di installare gli apparati in anagrafica

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che la Pubblica Amministrazione competente provveda al rilascio della autorizzazione necessaria alla realizzazione dell'impianto di seguito descritto entro i termini di legge, decorsi i quali il titolo deve intendersi silenziosamente formato.

CHIEDE ALTRESÌ

codesto spettabile SUAP l'indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 della pubblicizzazione dell'istanza ed a tal fine si chiede non essendo sufficiente per giurisprudenza l'affissione all'Albo pretorio, che venga pubblicizzata in altre modalità, suggerendo quella più economica per l'ente ossia sul portale web del comune. La mancanza della pubblicizzazione determina effetti lesivi nei confronti della scrivente società suo malgrado, pertanto la scrivente si riserva, laddove subentrassero conseguenze, di adire a propria tutela secondo legge.

Descrizione degli Impianti e delle caratteristiche radio elettriche

Per tali aspetti, vedasi il progetto architettonico, la relazione tecnica e fotografica nonché la relazione di conformità radioelettrica allegati alla presente.

Nel contempo la sottoscritta, in forza delle dichiarazioni contenute nelle Relazioni di conformità della Stazione Radio Base a firma dell'ing. Bertazzon Mauro, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre

RILASCIATA

La seguente Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà:

VODAFONE: l'impianto sulla base della stima di campo generato e della simulazione numerica effettuata è conforme ai limiti d'esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36.

A tal fine si allegano copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità dei procuratori. Corre l'obbligo precisare che per quanto attiene l'indicazione delle ditte esecutrici e della relativa documentazione (DURC, dichiarazione organico medio ecc.), la scrivente si riserva di integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08

FASTWEB S.p.A.

Soc. FASTWEB S.p.A., società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti n. 1

Allega alla presente ISTANZA:

- procura e documenti dei soggetti coinvolti;
- Asseverazione Vincoli;
- progetto architettonico completa di relazione tecnica;
- relazione paesaggistica;
- Analisi Impatto Elettromagnetico contenute.

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di inviare la corrispondenza presso la sede della Vodafone Italia S.p.A. di all'indirizzo pec: davide.scarlatti@vodafone.pec.it

Cordiali saluti.

p.p. FASTWEB S.p.A.

Firmato digitalmente